

Diritto d'autore - I "programmi per elaboratore"

(Legge n. 633 del 22 aprile 1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - modificata con il decreto legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992 in attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.)

Titolo I, Capo I, Artt. 1 e 2

1. Il software è equiparato alle opere letterarie, pertanto soggetto al diritto d'autore.
2. Sono esclusi dall'ambito di protezione le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un software, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Titolo I, Capo II, Art. 7

3. E' considerato autore del software chi lo ha elaborato, nei limiti del suo lavoro.

Titolo I, Capo III, Artt. 12 e 12 bis

4. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, e di utilizzarla economicamente. E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
5. Il diritto di utilizzazione economica del software creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue funzioni è del datore di lavoro.

Titolo I, Capo IV, Sezione VI, Artt. 64 bis, ter e quater

6. Il diritto d'autore sul software conferisce il diritto di effettuare o autorizzare:
 - a. la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del software in qualsiasi forma e con qualunque mezzo;
 - b. la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del software;
 - c. qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del software o di copie dello stesso.
7. Senza autorizzazione, l'acquirente può studiare il programma per risalirne alle idee e ai principi su cui è basato, e può modificarlo, ma solo per conseguire l'interoperabilità con altro programma.
8. Ciò non è possibile se le informazioni ottenute servono per la produzione e la messa in commercio di un programma sostanzialmente simile.

Titolo III, Capo I, Artt. 103, 105 e 106

9. Alla Siae è affidata la tenuta di un registro pubblico speciale per i software, con il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione (intesa come il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi).
10. La registrazione del software alla Siae è facoltativa ed onerosa.
11. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sul software.

Titolo III, Capo III, Sezione I, Art. 161

12. In caso di violazione del diritto d'autore sul software si può agire in giudizio. L'autorità giudiziaria può ordinare la descrizione, la perizia o il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, contro chi mette in circolazione o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate del programma e qualsiasi mezzo teso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un software.

Titolo III, Capo III, Sezione II, Art. 171 bis

13. E' punito penalmente chi duplica abusivamente, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae per trarne profitto.

Titolo V, Art. 181 bis

14. La Siae appone un contrassegno su ogni supporto contenente software. Tale contrassegno può non essere posto su software utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico.